

AREA 3 - Pianificazione Territoriale E Opere Pubbliche – Centrale Unica Di Committenza

AREA 3 \ PIANIFICAZIONE TERRITORIO - URBANISTICA - PISTE CICLO-PEDONALI

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 674 DEL 14-06-2024

Proposta di determina Nr. 492 del 14-06-2024

OGGETTO: Parere sulla verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di impianto fotovoltaico 'Atri Solare' e opere di connessione nel Comune di Atri. Ditta: Alpicapital Development s.r.l.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTO il Decreto del Presidente nr. 3 del 28/03/2024 avente ad oggetto: "Modificazioni dell'incarico di funzioni dirigenziali già conferito all'Ing. Francesco Ranieri con precedente decreto presidenziale n. 36 del 4 dicembre 2023. Attribuzione delle funzioni dirigenziali afferenti l'Area 3 denominata "Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche Centrale Unica di Committenza" in attuazione della riorganizzazione dell'Ente stabilita con deliberazione del Presidente n. 55 del 22 marzo 2024 e contestuale cessazione funzioni afferenti incarico precedente. Conferma datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008";

VISTA la Determina Dirigenziale n. 382 del 28.03.2024 con cui è stato attribuito l'incarico di EQ per il Settore denominato "Pianificazione del Territorio Urbanistica Piste ciclopeditoni Politiche comunitarie";

VISTA la nota prot. n. 205866 del 20/05/2024, acquisita al protocollo provinciale in data 20/05/2024 al n. 16466, inviata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali, con allegato lo Studio Preliminare Ambientale per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. e la documentazione tecnica ed amministrativa relativi alla realizzazione di impianto fotovoltaico 'Atri Solare' e relative opere di connessione alla rete nel Comune di Atri;

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella documentazione presentata, alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 58/2023, art. 34:

- a) definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;
- b) può stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 13, tenendo conto della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 35 sempre della L.R. 58/2023 secondo cui il P.T.C.P. contiene:

- a) le principali connotazioni del territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali, antropiche e storico-archeologiche;
- b) il quadro conoscitivo del proprio territorio, su supporto scalabile, come risultante dalle trasformazioni avvenute e dei programmi in atto, alla luce dei rischi naturali sismico, idrogeologico e di erosione delle coste presenti sul territorio;
- c) le disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali sul territorio;
- d) i criteri e le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni e per incentivare l'azione congiunta fra i medesimi;
- e) l'individuazione delle zone nelle quali è opportuno proporre l'istituzione di aree naturali protette;
- f) l'individuazione, sulla scorta degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
- g) la definizione, in coerenza con la programmazione regionale, della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse sovra comunale ed indicazione delle caratteristiche generali nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse;
- h) i principi per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, adottando soluzioni multimodali, di mobilità individuale, condivisa e pubblica, favorendo la realizzazione di reti per la mobilità dolce anche extraurbana;
- i) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali.

PRESO ATTO che l'impianto fotovoltaico in progetto prevede l'installazione a terra di pannelli fotovoltaici montati su strutture di supporto che consentiranno l'orientamento e l'inclinazione dei moduli fotovoltaici (trackers). L'estensione complessiva dell'impianto sarà pari a circa 4 ha. I terreni su cui verrà realizzato l'impianto fotovoltaico sono contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di ATRI al Foglio 2 particelle 121/212/213/215/217/220. L'impianto prevede i seguenti componenti:

- n. 1.795 moduli in silicio monocristallino per una potenza complessiva di 996,30 kWp;
- n. 162 strutture fisse di supporto a n. 26 moduli fotovoltaici ciascuna poste ad una distanza di 9 m;
- una serie di cabine ubicate all'interno della proprietà: n. 1 cabina di consegna; n. 1 cabina utente; n.1 cabina di monitoraggio; n. 2 cabine di trasformazione;
- futura realizzazione di n.2 container per le batterie di accumulo dell'energia;
- n. 11 inverter;
- n. 2 trasformatori;
- cavidotto interrato in MT (20kV) di collegamento tra le cabine;
- viabilità interna al parco.

CONSIDERATO che lo Studio Preliminare Ambientale affronta la problematica dell'alternativa zero affermando che *"non esiste al progetto proposto una opzione/alternativa zero, se bisogna perseguire gli obiettivi nazionali e comunitari a cui l'Italia ha aderito"* così come affronta la tematica dell'"alternativa tecnologica" affermando che *"non esiste al progetto proposto un'alternativa tecnologica, a parità di produzione elettrica, meno impattante dell'impianto fotovoltaico in oggetto."*

CONSIDERATO, altresì, che sempre nello Studio Preliminare Ambientale vengono affrontati i riflessi e gli effetti sul quadro di riferimento ambientale relativamente a:

- **paesaggio**: relativamente alla fase di realizzazione del campo fotovoltaico, delle cabine elettriche, della recinzione perimetrale e del cavidotto le interferenze che possono verificarsi sulla componente paesaggio sono legate ai lavori per la posa in opera e avranno quindi carattere provvisorio fino all'ultimazione del cantiere. L'interferenza sarà di carattere visuale e la visibilità panoramica, alterata temporaneamente, terminerà con l'ultimazione dei lavori. L'impatto sulla componente paesaggio dovuto alla fase di realizzazione dell'opera può essere considerato di livello trascurabile in ragione di quanto sopra riportato. In fase di esercizio, non essendo l'area interessata da alcun vincolo di tipo paesaggistico, l'impatto sul paesaggio sarà dovuto esclusivamente all'interferenza visiva generata dalla presenza dell'opera.
- **archeologia**: risultano assenti, allo stato attuale delle ricerche, tracce relative ad una frequentazione pre e protostorica nel territorio in analisi.
- **patrimonio culturale**: la realizzazione, l'esercizio e la dismissione dell'opera in esame non prevedono alcun tipo di interferenza con gli elementi tutelati dal D.lgs. 42/20046.
- **componente atmosferica**: durante la fase di cantiere si potrebbe verificare temporaneamente un peggioramento della qualità dell'aria a causa delle polveri generate dai lavori, ma il tutto ad una scala locale ed estremamente limitato nel tempo.
- **risorse naturali ed impatti**: l'intervento non genera nessun impatto sulle acque superficiali e sotterranee e non ci saranno impedimenti per il deflusso delle acque meteoriche. I pannelli verranno montati su strutture di supporto, disposti in maniera tale che la distanza tra i pannelli eviti la concentrazione di scarichi idrici, che potrebbero generare erosione incanalata, e permetterà un regolare e omogeneo deflusso sulla superficie permeabile. La morfologia dei luoghi sarà alterata in fase di dismissione solo localmente in corrispondenza delle cabine di campo e di consegna per la rimozione del basamento in calcestruzzo che comporta una demolizione e quindi una modifica locale alla morfologia.
- **rischio incendi**: l'impianto sarà progettato e realizzato a regola dell'arte, saranno attuate le opportune misure per la protezione dal cortocircuito e dalle sovratensioni indotte dalle scariche atmosferiche, in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi.
- **rifiuti prodotti**: sia nella fase di realizzazione che durante il funzionamento dell'impianto non saranno prodotti rifiuti.
- **biodiversità**: il progetto in esame non rientra in aree SIC o ZPS e non interessa alcun sito della Rete Natura 2000. L'alterazione dello stato dei luoghi, dovuto all'installazione dell'impianto fotovoltaico, può causare un impatto sulla flora trascurabile, di lieve entità e di durata limitata nel tempo mentre l'impatto sulla fauna sarà causato dall'emissione di rumore dovuto alla presenza umana e di mezzi e macchinari per le operazioni di scavo. Per questo, l'impatto dovuto alla fase di esercizio può considerarsi basso dal punto di vista dell'alterazione dei luoghi.
- **campi elettromagnetici**: i cavi interrati e le cabine opportunamente distanziate permettono di sostenere che l'interferenza elettromagnetica dovuta alla presenza del Campo FV possa generare un impatto trascurabile.

VERIFICATO che l'area oggetto di intervento è classificata dal vigente P.T.C.P. quale "area agricola di rilevante interesse economico" per la quale l'art. 24 prescrive: *"Nelle suddette aree così come individuate dai piani urbanistici comunali ai sensi del presente articolo e dell'art. 23, e fatto salvo quanto diversamente disposto dagli stessi articoli, saranno consentite:*

- *le attività agricole qualificate come tali dall'art. 2135 Cod. civ., nonché da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali;*
- *le attività svolte da aziende agricole di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;*
- *le attività agrituristiche e del turismo rurale nei limiti delle norme regionali vigenti in materia;*
- *le attività faunistico-venatorie;*
- *le attività definite come connesse all'attività agricola da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.*

Al fine di assicurare le condizioni per il mantenimento della attività agricola, sono ammesse solo le trasformazioni compatibili con tali attività e dovranno essere promosse le politiche di incentivazione, di ricomposizione fondiaria, di sistemazione del suolo, di potenziamento degli assetti vegetazionali congrui con il sistema ambientale. Sono aree agricole di rilevante valore economico quelle aree in cui, sulla base della Carta dell'uso agricolo del suolo predisposta dai comuni nella fase di redazione o di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale. Nelle aree agricole di rilevante interesse economico, così individuate e perimetrate dai singoli strumenti urbanistici comunali, la cui perimetrazione, riportata sulla cartografia del P.T.C.P. è da intendersi, quindi, indicativa e non prescrittiva, la superficie minima aziendale non potrà essere inferiore a 3 ettari. Tali aree, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della L.U.R. n° 18/83, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo. In contrasto con tali limitazioni, nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi:

- completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore;*
- ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti e attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.C.P.”*

VERIFICATO, altresì, che l'area di intervento non è interessata dalle previsioni della Rete Ecologica Provinciale pur essendo confinante con altra area classificata quale “buffer zone”.

SOTTOLINEATO che l'area della pianura del Fiume Vomano è fortemente interessata dall'insediamento di campi fotovoltaici anche di estesa superficie che ne stanno compromettendo la continuità e limitando la funzionalità agricola, facendo così perdere ampie superfici che per qualità dei suoli e potenzialità agronomiche sono considerate dal Piano Territoriale di Coordinamento di rilievo provinciale, non solo ai fini produttivi ma anche ai fini della tutela ambientale.

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 19658 del 14/06/2024 nella quale si propone:

“esprimere, relativamente alla realizzazione di impianto fotovoltaico 'Atri Solare' e relative opere di connessione alla rete proposto dalla Ditta Alpicapital Development s.r.l. nel Comune di Atri, parere di ASSOGGETTABILITÀ alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ritenendo che lo Studio Preliminare Ambientale abbia poco approfondito gli effetti e gli impatti dell'intervento sulle componenti ambientali dell'ambito, riportando solo affermazioni di carattere generale non suffragate da dati ed analisi approfondite. Si fa riferimento, nello specifico, alle considerazioni svolte per la componente “paesaggio” e per la componente “biodiversità”. A titolo di esempio, per la prima, non vengono illustrati con mappe i punti di vista dalle viabilità esistenti, dagli abitati e da altri punti di vista potenziali (il P.T.C.P. individua nelle vicinanze un crinale); per la seconda componente, non si ha alcuna informazione circa la flora e la fauna presenti nell'area di intervento e nel suo intorno per cui rimane difficile poter esprimere un giudizio in merito.

Inoltre, lo Studio non affronta per nulla la problematica dell'effetto cumulo generato dalla presenza di numerosi altri campi fotovoltaici già autorizzati che stanno fortemente compromettendo la continuità dei suoli agricoli e limitando la loro funzionalità, facendo così perdere ampie superfici agricole che per qualità dei suoli e potenzialità agronomiche sono considerate dal Piano Territoriale di Coordinamento di rilievo provinciale, non solo ai fini produttivi ma anche ai fini della tutela ambientale.

L'assoggettabilità alla V.I.A. è anche determinata dal fatto che l'intervento risulta ricadente in “area agricola di rilevante interesse economico” (art. 24, comma 7) che, si ricorda, riguarda ambiti in cui “sono ammesse solo le trasformazioni compatibili con tali attività e dovranno essere promosse le

politiche di incentivazione, di ricomposizione fondiaria, di sistemazione del suolo, di potenziamento degli assetti vegetazionali congrui con il sistema ambientale” mentre l'intervento proposto si contraddistingue per la sottrazione all'uso agricolo di una porzione di aree produttive di pregio (quasi 5 ettari), sita in territorio pianeggiante, in contrasto con gli obiettivi, le indicazioni normative e gli orientamenti indicati dallo strumento provinciale. Il territorio sottratto all'uso agricolo è, altresì, connotato da una qualità dei suoli, da rese attuali e potenziali e da potenzialità agronomiche che vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale e del contenimento del consumo di suolo agricolo, quest'ultimi considerati obiettivi dettati dall'art. 1 e dall'art. 18 delle N.T.A. del P.T.C.P.”

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- l'adottata Rete Ecologica Provinciale

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto a conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 404 del 5/04/2024 e comunicato agli uffici con nota circolare n. prot.0011496 del 08-04-2024;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 19658 del 14/06/2024, parere di assoggettabilità a V.I.A. relativamente alla realizzazione di impianto fotovoltaico 'Atri Solare' e relative opere di connessione alla rete proposto dalla Ditta Alpicapital Development s.r.l. nel Comune di Atri, ritenendo che lo Studio Preliminare Ambientale abbia poco approfondito gli effetti e gli impatti dell'intervento sulle componenti ambientali dell'ambito, riportando solo affermazioni di carattere generale non suffragate da dati ed analisi approfondite. Si fa riferimento, nello specifico, alle considerazioni svolte per la componente "paesaggio" e per la componente "biodiversità". A titolo di esempio, per la prima, non vengono illustrati con mappe i punti di vista dalle viabilità esistenti, dagli abitati e da altri punti di vista potenziali (il P.T.C.P. individua nelle vicinanze un crinale); per la seconda componente, non si ha alcuna informazione circa la flora e la fauna presenti nell'area di intervento e nel suo intorno per cui rimane difficile poter esprimere un giudizio in merito.

RITENERE, parimenti a quanto affermato al punto precedente, che il progetto vada assoggettato a V.I.A. in quanto lo Studio non affronta per nulla la problematica dell'effetto cumulo generato dalla presenza di numerosi altri campi fotovoltaici già autorizzati che stanno fortemente compromettendo la continuità dei suoli agricoli e limitando la loro funzionalità, facendo così perdere ampie superfici agricole che per qualità dei suoli e potenzialità agronomiche sono considerate dal Piano Territoriale di Coordinamento di rilievo provinciale, non solo ai fini produttivi ma anche ai fini della tutela ambientale.

RITENERE, altresì, che l'assoggettabilità alla V.I.A. viene anche determinata dal fatto che l'intervento risulta ricadente in "area agricola di rilevante interesse economico" (art. 24, comma 7) che, si ricorda, riguarda ambiti in cui *"sono ammesse solo le trasformazioni compatibili con tali attività e dovranno essere promosse le politiche di incentivazione, di ricomposizione fondiaria, di sistemazione del suolo, di potenziamento degli assetti vegetazionali congrui con il sistema ambientale"* mentre l'intervento proposto si contraddistingue per la sottrazione all'uso agricolo di una porzione di aree produttive di pregio (quasi 5 ettari), sita in territorio pianeggiante, in contrasto con gli obiettivi, le indicazioni normative e gli orientamenti indicati dallo strumento provinciale. Il territorio sottratto all'uso agricolo è, altresì, connotato da una qualità dei suoli, da rese attuali e potenziali e da potenzialità agronomiche che vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale e del contenimento del consumo di suolo agricolo, quest'ultimi considerati obiettivi dettati dall'art. 1 e dall'art. 18 delle N.T.A. del P.T.C.P."

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 674 DEL 14-06-2024

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 492 DEL 14-06-2024

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Settore e del Responsabile Unico del Progetto,

Il Responsabile Unico del Progetto

Giuliano Di Flavio

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000

Il Dirigente

Adotta la presente determinazione

Il Dirigente

Francesco Ranieri
(firmato digitalmente)